

TITOLO I  
Disposizioni generali

**Art. 4 - Esercizio di imprese [1]**

***Testo in vigore dal 5 febbraio 2000***

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7*

[1] Per esercizio di imprese [2] si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli [articoli 2135 e 2195 del codice civile](#) , anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'[articolo 2195 del codice civile](#) [4] (*comma così sostituito [3] dall'art. 1, comma 2, lettera a), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313*) .

[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione [5] e di armamento [6], dalle società estere di cui all' [art. 2507 del Codice civile](#) e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi [7], le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole [8].

[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (*comma così modificato [9] dall'art. 5, comma 2, lettera a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*) .

[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, *sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona* [9-10] cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e *servizi di fognatura e depurazione* [11], gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali [12]: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, *effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi* [14]; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; *le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali* [13]; *le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale* [15]. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a) *il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;*

b) *il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate* [3-16] (comma così sostituito [17] dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954) ..

[6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 [18], le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e

bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (*comma aggiunto [3] dall'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*).

[7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata [19]:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' [articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' [articolo 2532, secondo comma, del codice civile](#) , sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;  
*è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell' [articolo 2532, ultimo comma, del codice civile](#) e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;* [20]
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (*comma aggiunto [3] dall'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*).

[8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (*comma aggiunto [3] dall'art. 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*).

[9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all' [articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) , si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (*comma aggiunto [3] dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460*).

*(Articolo così sostituito [21] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24) . [22]*

## **Note:**

1 PER MEMORIA:

- Per le prestazioni di garanzia mutualistica rese da consorzi e da cooperative, cfr. [art. 19, quarto comma, legge 12-8-1977, n. 675](#) .
- Per le operazioni riguardanti gli enti ecclesiastici avventisti, cfr. [art. 23, legge 22-11-1988, n. 516](#) .
- Per le operazioni riguardanti gli enti delle Assemblee di Dio, cfr. [legge 22-11-1988, n. 517](#) .
- Per le operazioni riguardanti gli enti ebraici, cfr. art. 27, legge 8-3-1989, n. 101, pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 1989.
- Per la disciplina tributaria dell' attività di agriturismo, cfr. [art. 5, commi 2 e 3, legge 30-12-1991, n. 413 e art. 7, commi 2, legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) .
- Per le prestazioni di assistenza tributaria rese da associazioni sindacali e di categoria, cfr. [art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .](#)
- Per l' attività di assistenza fiscale delle associazioni sindacali e di categoria agricole, cfr. [art. 78, comma 8, legge 30-12-1991, n. 413, .](#)
- Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. [artt. 47, 49 e 50, D.L. 31-12-1992, n. 513, artt. 47, 49 e 50, D.L. 2-3-1993, n. 47, artt. 47, 49 e 50, D.L. 28-4-1993, n. 131, artt. 47, 49 e 50, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge e artt. 47, 49 e 50, D.L. 30-8-1993, n. 331, .](#)
- Per la disciplina tributaria applicabile alle spa e alle aziende speciali istituite da comuni e province per la gestione di servizi pubblici, cfr. [art. 66, comma 9, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 66, comma 9, D.L. 2-3-1993, n. 47, art. 66, comma 10, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 66, comma 14, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 66, comma 14, D.L. 30-8-1993, n. 331 e art. 3, comma 70, legge 28-12-1995, n. 549, .](#)
- Per le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, cfr. [art. 15, comma 8, abrogato, legge 25-1-1994, n. 86, e art. 8, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351](#) .
- Per i trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, cfr. [art. 5, comma 2, D.L. 31-5-1994, n. 331](#) , [art. 4, comma 2, D.L. 30-7-1994, n. 478, art. 4, comma 2, D.L. 30-9-1994, n. 559, art. 4, comma 2, D.L. 30-11-1994, n. 658, non convertiti in legge, art. 4, comma 2, abrogato, D.L. 31-1-1995, n. 26 e art. 118, comma 3, D.Lgs. 18-8-2000, n. 267](#) .
- Per le cessioni gratuite di beni a enti pubblici, cfr. [art. 6, comma 22, D.L. 4-8-1995, n. 326, art. 6, comma 22, D.L. 2-10-1995, n. 416, art. 6, comma 23, D.L. 4-12-1995, n. 515, art. 4, comma 23, D.L. 1-2-1996, n. 39, art. 4, comma 23, D.L. 2-4-1996, n. 180, art. 4, comma 23, D.L. 3-6-1996, n. 300, art. 4, comma 23, D.L. 2-8-1996, n. 404, non convertiti in legge e art. 4, comma 23, D.L. 1-10-1996, n. 510](#) .
- Per la cessione in proprietà da parte di Comuni di aree già concesse in diritto di superficie, cfr. [art. 3, comma 81, legge 28-12-1995, n. 549, .](#)
- Per le attività relative a contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, cfr. [art. 18, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 152](#) .
- Per l'attività di garanzia collettiva dei fidi, cfr. [art. 13, comma 48, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) .
- Per gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, cfr. [art. 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)
- Per la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi, cfr. [art. 30, commi 1 e 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#) .

2 Cfr. [artt. 2082, 2083, 2093 e 2202 Codice civile](#) .

3 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. [art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo](#), .

4 PER MEMORIA:

- Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare, cfr. [art. 8, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351](#)

5 Cfr [art. 2546 Codice civile](#) .

6 "I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.

Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave" (art. 278 Codice navigazione).

7 Cfr [art. 2602 Codice civile](#) .

8 Cfr. [art. 2201 Codice civile](#) .

9 La disposizione si applica dal 1° gennaio 1998.

Cfr. [art. 30 del provvedimento modificativo](#) .

10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 5, comma 2, lettera b), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

11 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 31, comma 30, legge 23 dicembre 1998, n. 448. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999. Cfr. [art. 83 del provvedimento modificativo](#) .

12 PER MEMORIA:

- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle attività didattiche svolte in Italia da filiazioni di università e istituti di cultura superiore stranieri, cfr. [art. 34, comma 8-bis, D.L. 2-3-1989, n. 69, art. 74, comma 4, D.L. 29-4-1994, n. 257, non convertito in legge, art. 59, comma 4, D.L. 27-6-1994, n. 414, non convertito in legge, art. 59, comma 4, D.L. 27-8-1994, n. 514, art. 59, comma 4, D.L. 28-10-1994, n. 601, non convertito in legge, art. 59, comma 4, D.L. 28-12-1994, n. 723, non convertito in legge e art. 59, comma 4, D.L. 25-2-1995, n. 55, non convertito in legge](#), .

- Per l' esclusione del carattere di commercialità dell' attività svolta dall' Agenzia Spaziale Italiana, cfr. [art. 34-bis, D.L. 2-3-1989, n. 69](#) .

- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle attività svolte dai consorzi di bonifica, irrigazione ecc., cfr. [art. 1, comma 1-bis, D.L. 11-4-1989, n. 125, art. 11, D.L. 25-9-1989, n. 330, e art. 10, D.L. 25-11-1989, n. 383, non convertiti in legge](#), .

L' art. 11, D.L. n. 330/1989 recepiva l' art. 11, D.L. 29-5-1989, n. 200 (pubblicato nella GU n. 124 del 30-5-1989, ed entrato in vigore il giorno stesso) e l' art. 11, D.L. 28-7-1989, n. 266 (pubblicato nella GU n. 176 del 29-7-1989 ed entrato in vigore il giorno successivo), che non sono stati convertiti in legge.

- Per l' esclusione del carattere di commercialità dell' attività didattica e culturale svolta dai collegi universitari legalmente riconosciuti, cfr. [art. 7, comma 3, D.L. 28-12-1989, n. 414](#) e [art. 8, comma 3, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertiti in legge](#) e [art. 8, comma 3, D.L. 27-4-1990, n. 90](#) .
- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle concessioni di aree, loculi cimiteriali e altri manufatti per sepoltura, cfr. [art. 1, comma 10, D.L. 1-3-1991, n. 62](#), [art. 1, comma 9, D.L. 3-5-1991, n. 140](#), [art. 1, comma 9, D.L. 2-7-1991, n. 196](#), [art. 1, comma 9, D.L. 13-8-1991, n. 285](#), [art. 1, comma 11, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge](#) e [art. 1, comma 14, D.L. 30-12-1991, n. 417](#) .
- Per l' esclusione del carattere di commercialità delle assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa, cfr. [art. 36, comma 19-bis, D.L. 30-8-1993, n. 331](#), .
- Per l'esclusione del carattere di commercialità delle attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, cfr. [art. 18, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 152](#) .
- Per l'esclusione del carattere di commercialità delle attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, cfr. [art. 32, comma 4, legge 16 gennaio 2003, n. 3](#) .
- Per l'esclusione del carattere di commercialità delle attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, cfr. [art. 1, comma 267, legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

13 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 1973, dall'art. 5, primo comma, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

Cfr. [art. 5, primo comma, del provvedimento modificativo](#) .

14 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall'art. 3, comma 1, legge 17 gennaio 2000, n. 7. La disposizione si applica dal 5 febbraio 2000. Cfr. [il provvedimento modificativo](#) .

15 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 3, comma 121, legge 28 dicembre 1995, n. 549. Cfr. [art. 3, comma 244, del provvedimento modificativo](#) .

16 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

Cfr. [art. 11, comma 8, del provvedimento modificativo](#), .

17 Cfr. [art. 9, primo comma, del provvedimento modificativo](#) .

18 Trattasi di enti assistenziali a carattere nazionale.

19 PER MEMORIA:

- Per i termini di predisposizione o di adeguamento dello statuto delle associazioni costituite prima del 1-1-1998, cfr. [art. 5, comma 3 e 4, D. Lgs. 4-12-1997, n. 460](#) .

20 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422. La disposizione si applica a decorrere dal 24 dicembre 1998.

21 Per la decorrenza: cfr. [art. 3 del provvedimento modificativo](#) .

22 Per la disciplina comunitaria cfr. [art. 4, abrogato, paragrafi 1,2,3, 5, Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE](#) e [artt. 9, paragrafo 1; 12; 13, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112](#).